

COMUNE DI UTA

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA

Registro Area n. 47

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 28-06-2023

Servizio: PERSONALE

Oggetto: Selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità nel profilo di Funzionario tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D) Area dei funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali. Approvazione avviso di selezione

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 06.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 06.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'assestamento generale di Bilancio per l'esercizio 2022;
- con delibera della Giunta Comunale n. 8 del 27.02.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma dell'Ente;

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2023, con il quale la sottoscritta viene nominata Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Finanziaria con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

Visti:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Uta;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Uta;
- il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21.06.2023 di modifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 e l'elenco annuale delle assunzioni, nella quale è stata prevista, tra l'altro, la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Funzionario Tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico, categoria "D") Area dei Funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali, da destinare all'Area Tecnica;

Visti:

– l'Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilità del personale, il quale recita:

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del dipendente in disponibilità.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le università, e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una più tempestiva ricollocazione del personale in disponibilità iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del

decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

– L'art. 35. Reclutamento del personale, il quale recita:

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e) professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

- con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

- per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio

sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

- L'art. 37, Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici, il quale al comma 1 recita:
 - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
- Visto inoltre l'articolo 1, della legge n.145/2018, ed in particolare:
 - il comma 360, a norma del quale a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300; fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente;
 - il comma 361 a norma del quale fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;
 - il comma 365, ai sensi del quale la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

Visto il D.L. del 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. del 28 maggio 2021, n. 76 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni

anti SARS CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Visto il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;

Preso atto della previsione di cui all'articolo 3, comma 8, della Legge 19 giugno 2019, n. 56, a norma del quale "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001";

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale non detiene proprie graduatorie utilizzabili in corso di validità conseguenti ad espletati pubblici concorsi per il profilo professionale di istruttore tecnico, approvate prima dell'entrata in vigore della Legge n.145/2018;
- ai fini della copertura dei posti in oggetto con noto protocollo n. 1125 del 22.06.2023 è stato avviato presso gli enti terzi competenti il procedimento finalizzato all'eventuale ricollocamento del personale in disponibilità ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001;
- i termini di cui all'art. 34-bis del D. LGS. 165/2001 non sono ancora decorsi ma si rende necessario, avviare la procedura selettiva al fine di poterla concludere entro il settembre 2023;
- qualora si dovesse concludere con esito favorevole la procedura di cui all'art. 34 bis la presente selezione sarà revocata in autotutela;

Visto il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente approvato con delibera di Giunta n. 152 del 30.12.2022, ed in particolare:

- l'articolo 11 a norma del quale la selezione pubblica, aperta a tutti i candidati che siano stati ammessi alla stessa, può avvenire per esami, per titoli, per titoli ed esami, per tests, avvalendosi anche di sistemi automatizzati. Per i profili professionali della categoria C la selezione consiste in una prova scritta, o anche pratica o a contenuto teorico-pratico la quale può essere sostituita da tests, e in una prova orale; conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica, una votazione di almeno 21/30; la prova orale verte sulle materie oggetto della prova scritta e sulle altre indicate nel bando e s'intende superata con una votazione di almeno 21/30;
- L'articolo 12, ai sensi del quale il bando di selezione viene approvato con determinazione del Responsabile del settore competente in materia di personale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione;
 - le modalità di presentazione della domanda;
 - l'indicazione del profilo professionale per il cui accesso è indetta la selezione, con la categoria di appartenenza, nonché il numero dei posti da ricoprire;
 - il programma delle prove con l'indicazione, per ciascuna di esse, del carattere delle stesse e della natura delle cognizioni necessarie, descritte in modo da consentire una individuazione delle materie, specializzazioni o competenze richieste;

- il bando di selezione dovrà prevedere prove per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua inglese;
- le modalità per la determinazione del diario e delle sedi delle prove;
- la votazione minima richiesta nella prima o prime prove d'esame per l'ammissione alle prove successive;
- i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per la partecipazione, con esplicito riferimento all'esatta specificazione dei titoli di studio e/o delle abilitazioni professionali e/o delle esperienze professionali o lavorative richieste per la copertura del posto;
- il numero dei posti da ricoprire e il numero dei posti riservati a particolari categorie di cittadini in base alle diverse disposizioni normative;
- i titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli nonché i titoli che diano luogo a precedenza o preferenze a parità di punteggio e i termini e le modalità per la loro presentazione;
- l'indicazione nella domanda della mancanza di cause ostative alla costituzione del rapporto di pubblico impiego delle eventuali condanne penali riportate e degli eventuali procedimenti penali in corso, che potrebbero costituire causa ostativa;
- le garanzie per le pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro;
- il trattamento economico lordo iniziale e l'eventuale trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, previsto per i posti messi a selezione dai vigenti CCNL di comparto;
- i documenti che i candidati dovranno produrre preventivamente all'assunzione;
- la richiesta che il candidato, nella presentazione della domanda, dia l'autorizzazione all'utilizzo, ai soli fini della selezione, dei dati personali;
- l'ammontare e le modalità di versamento della eventuale tassa di ammissione.

Ritenuto di dover procedere all'indizione, con riserva, di un'ordinaria procedura concorsuale, per titoli ed esami, nelle more della infruttuosa definizione del tentativo di ricollocamento di cui al citato articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001, anche in considerazione dei precedenti esiti negativi aventi caratterizzato tutte le procedure di cui allo stesso articolo 34-bis avviate dall'Amministrazione, al fine di garantire la copertura del posto in parola in tempi rapidi, in ossequio alla programmazione del fabbisogno del personale assunta dall'Amministrazione comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del DPR n.487/1994 e dell'articolo 13 del Regolamento sull'accesso agli impieghi, si procederà a chiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale Concorsi ed esami, dell'avviso relativo all'indizione della selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Funzionario Tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico, categoria "D") Area dei Funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali, da destinare all'Area Tecnica il termine di scadenza della selezione è fissato in 30 giorni e decorrerà dal giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso nell'Albo pretorio dell'Ente e nel portale "inPa";

Preso atto:

AREA FINANZIARIA n.356 del 28-06-2023 COMUNE DI UTA

- delle disposizioni in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n.487/1994, in quanto ancora vigenti ed applicabili al caso in ispecie;
- delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n.165/2001;
- delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.198/2006 in materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- delle disposizioni in materia di collocamento dei disabili di cui alla legge n.68/1999 le cui quote di riserva risultano già rispettate dall'Amministrazione comunale;
- della legge n.104/1992 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 20;
- del decreto del 09.11.2021 (GU. N. 307 del 28.12.2021) "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
- della direttiva n.3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le linee guida sulle procedure concorsuali a norma dell'articolo 35, comma 5.2, del citato decreto legislativo n.165/2001;

Visto il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n.66/2010 con specifico riferimento alle riserve di posti nel pubblico impiego di cui agli articoli 1014 (commi 1 e 4) e 678 (comma 9), come appresso riportate:

- articolo 1014 Riserve di posti nel pubblico impiego
- (In vigore dal 26 febbraio 2014). A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato:
 - a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
 - c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.
- 2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.
- 4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente,

perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.

- articolo 678, Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, comma 9:
- (In vigore dal 7 luglio 2017). Le riserve di posti di cui all' articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.

Verificato che, tenuto conto delle previsioni di cui al citato decreto legislativo n.66/2010, del conteggio dei resti relativi alle precedenti selezioni e alle assunzioni effettuate mediante scorrimento delle graduatorie, delle frazioni di riserva generate dall'indizione del concorso di cui trattasi, si determina di non dover prevedere la riserva di posti per le citate categorie di militari, come da prospetto riepilogativo seguente:

Identificativo procedura concorsuale			N. posti per riserva ai militari ex D.lgs. 66/2010 o disposizioni precedenti				
Provvediment o di assunzione scorrimento graduatoria	Profilo professionale	Posti a selezion e o assunti tra gli idonei	N. nuovi posti maturati	N. posti residuati da precedenti selezioni	N. Totale posti disponibili per riserva	N. Riserve previste nel bando o effettuate	Tot. posti da riportare
Determinazio ne n.574 del 12.09.2019	Istruttore direttivo contabile di cat. D part time 50%	0,5	0,15	1,20	1	1	0,20
Determinazio ne n. 224 del 04.05.2020	Istruttore Direttivo Tecnico cat D	1	0,30	0,20	0,50	0	0,50
Determinazio ne n. 296 del 08.06.2020	Istruttore di vigilanza cat. C	1	0,20	0,50	0,70	0	0,70

Determinazione n. 435 del 29.07.2021 per scorrimento graduatoria	Istruttore Direttivo Tecnico cat. D	1	0,30	0,70	1,00	0	1,00
Determinazione n. 516 del 28.09.2022	Istruttore tecnico	1	0,30	1,30	1,30	1	0,30

Considerato che ai sensi dell'art. 1014, comma 4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, non essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all'unità, sulla presente selezione non operano le riserve ai volontari delle FF.AA.;

Ricordato che sulla base dell'attuale quadro normativo gli enti locali non possono procedere all'assunzione di personale se non in regola con i seguenti adempimenti/parametri:

- approvazione del piano triennale dei fabbisogni (articolo 6, comma 6, del citato decreto legislativo n.165/2001);
- ricognizione annuale della consistenza del personale, al fine di verificare situazioni di soprannumero o di eccedenza (articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001);
- conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali (legge n. 232/2016, comma 475); il divieto si applica nell'anno successivo a quello di inadempienza;
- conseguimento del saldo inferiore al 3% degli accertamenti delle entrate finali (legge n.232/2016, articolo 1, comma 476);
- adozione del piano triennale delle azioni positive di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n.198/2006;
- adozione del Piano delle Performance ex articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n.150/2009 e articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo n.267/2000. Come precisato dalla Corte dei conti – sezione del controllo per la Regione Sardegna, con delibera 1/2018/Par “l'adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire”; la sanzione per la mancata approvazione del Piano delle Performance esplica i suoi effetti, pertanto, a partire dall'esercizio successivo a quello della violazione dell'obbligo;
- obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento alla media del triennio 2011-2013 (articolo 1, commi 557 e 557- quater, della Legge n.296/2006;
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (articolo 13, legge n.196/2009);
- mancata certificazione di un credito nei confronti delle PA, ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n.185/2008;

AREA FINANZIARIA n.356 del 28-06-2023 COMUNE DI UTA

Considerato che il rispetto dei suddetti parametri e condizioni è da verificarsi concretamente al momento del perfezionamento di ciascuna assunzione;

Dato atto che:

- l'istruttoria preordinata al presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Uta è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all'istruttoria dell'atto;

DETERMINA

- di indire, tenuto conto di quanto evidenziato in premessa, una selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti di Funzionario Tecnico (ex Istruttore Direttivo Tecnico, categoria "D") Area dei Funzionari e di elevata qualificazione, comparto Funzioni locali, da destinare all'Area Tecnica;
- di approvare il bando correlato all'espletamento della indetta procedura selettiva, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, il quale:
- sarà pubblicato integralmente per almeno trenta giorni consecutivi nell'Albo Pretorio telematico e nell'apposita sezione del sito web dell'Ente, link: <http://www.comune.uta.ca.it/zf/index.php/bandi-di-concorso> ;
- sarà pubblicato nel portale "inPa" al link: <https://www.inpa.gov.it/>;
- sarà inviato al Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010;
- di dare atto che il presente atto è rilevante ai fini delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo n.33/2013 in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- di evidenziare che il perfezionamento dell'assunzione conseguente all'indetta procedura concorsuale è comunque subordinata al permanere del rispetto di tutti i vincoli di legge in materia di assunzione di personale negli enti locali e degli equilibri di bilancio;
- Di precisare che la presente procedura sarà revocata nel caso di fruttuosa definizione del tentativo di ricollocamento di cui al citato articolo 34-bis del decreto legislativo n.165/2001;
- di avocare a se la responsabilità del procedimento in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Rag. ALBA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata dal 28-06-2023 all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 13-07-2023 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

AREA FINANZIARIA n.356 del 28-06-2023 COMUNE DI UTA

Uta, 28-06-2023

Il Addetto alla pubblicazione

Copia Conforme all' Originale ad uso amministrativo.

Uta, 28-06-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Rag. ALBA PAOLA